

b) acquisizione in proprietà di autovetture di servizio, mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la maggiore economicità rispetto agli strumenti di cui alla lettera a), per la bassa emissione di agenti inquinanti, la ridotta potenza di cilindrata, la riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguenti diversi strumenti:

a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per percorsi, in tutto o in parte, coincidenti.

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente articolo.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 è abrogato.

#### Art. 4.

##### *Censimento delle autovetture di servizio*

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito que-

stionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

*Il Presidente:* RENZI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri  
Reg.ne - Prev. n. 2958*

14A09477

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2014.

**Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, per l'anno 2015.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modi-

fica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro;



Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri, sono definiti annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la determina del ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2012, n. 201, entrati in vigore il 13 settembre 2012, nonché i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2012, n. 253, concernente la determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti nel Registro dei revisori legali;

Ritenuto di poter confermare l'entità del contributo annuale dovuto per l'anno 2015 nella stessa misura stabilita per il 2014, pari ad € 26,00, nonché di confermare le medesime modalità di versamento e la riassegnazione delle somme, in via esclusiva, allo stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo annuale a carico degli iscritti  
nel Registro dei revisori legali*

1. L'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l'anno di competenza 2015 è determinato nella misura di € 26,00.

2. L'importo del contributo annuale è versato in unica soluzione con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2012, n. 253, che si intende integralmente confermato, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

3. Le entrate relative all'ammontare dei contributi annuali versati per l'anno 2015 sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato' di previsione del Ministero medesimo.

4. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Roma, 25 settembre 2014

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

*Il Ministro della giustizia*  
ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014*

*Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  
n. 3253*

14A09395

DECRETO 1° dicembre 2014.

**Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2014 per le finalità di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire

